Spett.Le

Ufficio delle Dogane di Ancona

**OGGETTO: DICHIARAZIONE DI LIBERA IMPORTAZIONE**

Consapevoli di assumere ogni conseguente responsabilità, siamo a dichiararVi che tutto il materiale importato nella fattura n°\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_del\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_con provenienza: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, VOCE DOGANALE: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Non è vincolato a licenze di esportazione e quindi:

1. **Y900 DICHIARAZIONE DI WASHINGTON:** *La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra tra quelle protette dalla Convenzione di Washington, come da Reg CE n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche e successive modifiche;*
2. **Y901 DUAL USE / DUPLICE USO:** *La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell’elenco dei beni come da Reg. CE n. 428/2009 e successive modifiche che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (Dual Use) e pertanto destinata ad uso civile e non rientra nelle disposizioni di cui Reg (UE) 2021/821;*
3. **Y902 DICHIARAZIONE PER L’OZONO:** *La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell’elenco dei beni ritenuti dannosi per l'ozono elencati nel Reg. CE n. 1005/2009 e successive modifiche;*
4. **Y903 BENI CULTURALI:** *La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell’elenco dei beni come da Reg. CE n 116/09 del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo all’esportazione di beni culturali;*
5. **Y904, Y905, Y906, Y907, Y908 DICHIARAZIONE PER MERCE CHE POTREBBE ESSERE UTILIZZATA PER LA PENA DI MORTE, LA TORTURA O PER ALTRI TRATTAMENTI O PENE CRUDELI, INUMANE O DEGRADANTI:** *La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell’elenco dei beni come da Reg. CE 1236/2005 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti;*
6. **Y915, Y916, Y917 SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE:** *La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra tra quelle elencate negli allegati I e V del Reg. CE 689/2008 recante disposizioni in materia di esportazioni e importazioni di sostanze chimiche pericolose;*
7. **Y920, Y921 MERCE DESTINATA IN IRAN, COREA, ZIMBAWE, COSTA D’AVORIO, MYANMAR, SUDAN, SIRIA, LIBIA:** *La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell’ elenco dei beni come da Reg. CE 267/2012 e successive modifiche e attuazioni, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran. La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell’elenco dei beni come da Reg. CE 329/07 c/m dal Reg CE 117/2008, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea. La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell’elenco dei beni come da Reg. CE 314/04 e successive modifiche, concernente misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe. La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell’elenco dei beni come da Reg. CE 174/05 c/m dal Reg. CE 1209/05, concernente misure restrittive nei confronti della Costa D’Avorio. La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell’elenco dei beni come da Reg. CE 194/08 e successive modifiche, concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar. La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell’elenco dei beni come da Reg. CE 131/04 c/m dal Reg. CE 1354/05, concernente misure restrittive nei confronti del Sudan. La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell’elenco dei beni come da Reg. UE 36/12 e successive modifiche, concernente misure restrittive nei confronti della Siria. La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell’elenco dei beni come da Reg.* UE *204/11 e successive modifiche, concernente misure restrittive nei confronti della Libia;*
8. **Y922 PELLICCIA DI CANE E GATTO:** *La merce riferita alla documentazione in oggetto non consiste in pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono, come previsto dal Reg. (CE) n. 1523/2007 che ne vieta la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione;*
9. **Y923 RIFIUTI:** *La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nei prodotti soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 (GUCE L 190) in merito all’esportazione di rifiuti;*
10. **Y926 GAS FLUORURATI ED EFFETTO SERRA:** *La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell'elenco dei prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati ed effetto serra, o il cui funzionamento dipende da tali gas, elencati nell'allegato II del Regolamento (CE) n°842/2006 del Consiglio del 17 maggio 2006;*
11. **Y929 PRODOTTI BIOLOGICI:** *La merce riferita alla documentazione non è contemplata nell’ambito dell’applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007;*
12. **Y935 DICHIARAZIONE SITUAZIONE IN SIRIA:** *La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell’elenco dei beni come da Reg. UE 1332/13 e successive modifiche, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria;*
13. **Y942 SPECIE ESOTICHE INVASIVE:** *La merce riferita alla documentazione* *non è contemplata dal Regolamento di esecuzione (UE)* *2016/1141;*
14. **Y975 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE:** *La merce riferita alla documentazione è diversa da quella descritta nell'allegato I del regolamento (UE) 2020/402;*
15. **Y069 MERCI CHE NON PROVENGONO DALL’IRAN**;
16. **Y032 PRODOTTI DERIVATI DALLA FOCA**: *Non costituisce prodotti derivati dalla foca in conformità del Regolamento UE m. 737/2010, GU (UE) L216;*
17. **Y113 PRODOTTI NON SOGGETTI ALLE RESTRIZIONI REACH:** La merce non è soggetta alle disposizioni del regolamento (CE) n 1907/2006 (ALLEGATO XVII) circa la registrazione di sostanze chimiche nell’UE;
18. **BENI DEFINITI COME “PRODOTTI FINITI”:** Ai sensi dell’art.72 e dell’all. XIX DL 101/2020 come modificato dall’art.40 del DL 17/2022 convertito in legge 34/2022 e quindinon soggetti a verifica radiometrica,ai sensi del comma 1 art.4 e comma 3 dell’art.3 dell’all. XIX DL 101/2020 come modificato dall’art.40 del DL 17/2022 convertito in legge 34/2022;
19. **Y160 CONTROLLO DELL’IMPORTAZIONE DI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA:** Beni diversi da quelli elencati nel regolamento UE 2024/573;
20. **Y824 MERCI NON PRODOTTE CON MATERIALI SIDERURGICI RUSSI:** Merce non prodotta con materiale siderurgico di cui all’Allegato XVII situati in Russia o originari della Russia;

Luogo e data Timbro e firma